

PARTE 1

FONTI NORMATIVE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 **(Fonti normative)**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2-*bis*, e 201, comma 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 2 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) “TUF”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- b) “TUB”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- c) “autorità di vigilanza”: la Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
- d) “intermediari”: le SIM; le imprese di investimento extracomunitarie; la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del TUB, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche extracomunitarie limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all’articolo 201, comma 7, del TUF;
- e) “succursale”: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un intermediario e che fornisce servizi e/o attività di investimento o servizi accessori;
- f) “servizi e attività di investimento”: i servizi e le attività previsti all’articolo 1, comma 5, del TUF anche ove prestati fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, nonché alla Sezione A della tabella allegata al TUF;
- g) “servizi accessori”: i servizi di cui all’articolo 1, comma 6, del TUF, nonché i servizi di cui alla sezione B della tabella allegata al TUF;
- h) “servizi”: i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori;
- i) “cliente”: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi;
- j) “cliente al dettaglio”: il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata, secondo le definizioni di cui al Regolamento CONSOB adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUF;
- k) “organo con funzione di supervisione strategica”: l’organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
- l) “organo con funzione di gestione”: l’organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
- m) “organi con funzione di controllo”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

- n) “organi aziendali”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;
- o) “alta dirigenza”: i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nonché il direttore generale;
- p) “soggetto rilevante”: il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
- i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell’intermediario;
 - ii) dipendenti dell’intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell’intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
 - iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all’intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- q) “analista finanziario”: soggetto rilevante che produce la parte sostanziale di ricerche in materia di investimenti;
- r) “persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela”: soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
- i) il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;
 - ii) i figli del soggetto rilevante;
 - iii) ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale;
- s) “esternalizzazione”: un accordo in qualsiasi forma tra un intermediario e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un’attività dello stesso intermediario;
- t) “supporto duraturo”: qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni;
- u) “operazione personale”: un’operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- i) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell’ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;
 - ii) l’operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
 - (a) il soggetto rilevante;
 - (b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami;
 - (c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell’operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l’esecuzione dell’operazione;
- v) “stretti legami”: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
- i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;

- ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

- w) “sistema di gestione del rischio dell'impresa”: le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti l'individuazione, l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi a cui l'intermediario è o potrebbe essere esposto (tra cui il rischio di credito, di mercato, operativo, reputazionale e strategico) e per determinare e controllare il livello di rischio tollerato.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF.

Articolo 3

(Disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari finanziari)

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, nelle materie di cui ai Titoli I e III della Parte 2, alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del TUB si applicano, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento, le disposizioni adottate in attuazione del TUB.

Articolo 4

(Principi generali)

1. Gli intermediari, secondo i principi, i criteri e i requisiti di cui al presente Regolamento, si dotano di un sistema organizzativo unitario al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale nonché la correttezza e la trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi.

2. Gli intermediari applicano le disposizioni del presente Regolamento in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.

3. Al presente Regolamento è allegato il protocollo di intesa fra Banca d'Italia e CONSOB, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del TUF. Esso, al fine di garantire il coordinamento delle funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli intermediari, definisce i compiti di ciascuna autorità di vigilanza e le modalità del loro svolgimento.

PARTE 2

SISTEMA ORGANIZZATIVO

Titolo I

Requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività, organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo di conformità alle norme, gestione del rischio dell'impresa, revisione interna e responsabilità degli organi aziendali (art. 6, comma 2-bis, lett. a), b), c), f), g) e h), TUF)

Capo I

(Requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività e organizzazione amministrativa e contabile)

Articolo 5

(Requisiti generali di organizzazione)

1. Gli intermediari si dotano di una organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.
2. A tal fine, gli intermediari, nell'esercizio dei servizi, adottano, applicano e mantengono:
 - a) solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;
 - b) un efficace sistema di gestione del rischio dell'impresa;
 - c) misure che assicurino che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;
 - d) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell'intermediario;
 - e) politiche e procedure volte ad assicurare che il personale sia provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite;
 - f) a tutti i livelli pertinenti, un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni;
 - g) sistemi e procedure diretti a conservare registrazioni adeguate e ordinate dei fatti di gestione dell'intermediario e della sua organizzazione interna;
 - h) criteri e procedure volti a garantire che l'affidamento di funzioni multiple ai soggetti rilevanti non impedisca e non sia tale da potere probabilmente impedire loro di svolgere in modo adeguato e professionale una qualsiasi di tali funzioni;
 - i) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime;
 - l) politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità e la regolarità dei servizi volte a:
 - i) assicurare la capacità di operare su base continuativa;
 - ii) limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività;
 - iii) preservare i dati e le funzioni essenziali;
 - iv) garantire la continuità dei servizi in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure. Qualora ciò non sia possibile, permettere di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi;
 - m) politiche e procedure contabili che consentano di fornire tempestivamente alle autorità di vigilanza documenti che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme anche contabili applicabili.

3. Gli intermediari controllano e valutano con regolarità l'adeguatezza e l'efficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

Capo II **(Governato societario e responsabilità degli organi aziendali)**

Articolo 6 **(Responsabilità dell'alta dirigenza e dell'organo con funzioni di controllo)**

1. L'alta dirigenza e l'organo con funzioni di controllo, secondo le competenze e le responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge, dallo statuto dell'intermediario nonché dagli articoli 7, 8, 9 e 10, sono responsabili di garantire che l'intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi.

Articolo 7 **(Principi di governo societario)**

1. L'intermediario:
 - a) definisce una ripartizione di compiti tra organi aziendali e all'interno degli stessi tale da assicurare il bilanciamento dei poteri e un'efficace e costruttiva dialettica;
 - b) adotta idonee cautele, statutarie e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione derivanti dall'eventuale compresenza nello stesso organo aziendale di due o più funzioni (strategica, di gestione, di controllo);
 - c) assicura una composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, che consenta l'efficace assolvimento dei loro compiti.
2. I verbali delle riunioni degli organi aziendali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Articolo 8 **(Organo con funzione di supervisione strategica)**

1. L'organo con funzione di supervisione strategica:
 - a) individua gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio dell'intermediario definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale;
 - b) approva i processi relativi alla prestazione dei servizi e ne verifica periodicamente l'adeguatezza;
 - c) verifica che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
 - d) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità;
 - e) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;
 - f) assicura che la struttura retributiva e di incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali e sia coerente con le strategie di lungo periodo.

Articolo 9 **(Organo con funzione di gestione)**

1. L'organo con funzione di gestione:
 - a) attua le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa, definite dall'organo con funzione di supervisione strategica;
 - b) verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema di gestione del rischio dell'impresa;

- c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
- d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali;
- e) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.

Articolo 10
(Organo con funzioni di controllo)

1. All'organo con funzioni di controllo sono attribuiti compiti e poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi.
2. Nello svolgimento dei propri compiti l'organo con funzioni di controllo può avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda.

Articolo 11
(Relazioni delle funzioni di controllo)

1. Gli organi aziendali, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvalgono delle relazioni relative alla gestione dei rischi, al controllo di conformità e alla revisione interna.

Capo III
(Funzioni aziendali di controllo)

Articolo 12
(Istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformità alle norme, di gestione del rischio e di revisione interna)

1. Gli intermediari istituiscono e mantengono funzioni permanenti, efficaci e indipendenti di controllo di conformità alle norme e, se in linea con il principio di proporzionalità, di gestione del rischio dell'impresa e di revisione interna.
2. Per assicurare la correttezza e l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo è necessario che:
 - a) tali funzioni dispongano dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;
 - b) i responsabili non siano gerarchicamente subordinati ai responsabili delle funzioni sottoposte a controllo e siano nominati dall'organo con funzione di gestione, d'accordo con l'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo. Essi riferiscono direttamente agli organi aziendali;
 - c) i soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non partecipino alla prestazione dei servizi che essi sono chiamati a controllare;
 - d) le funzioni aziendali di controllo siano tra loro separate, sotto un profilo organizzativo;
 - e) il metodo per la determinazione della remunerazione dei soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non ne comprometta l'obiettività.
3. Con riferimento alla funzione di controllo di conformità, gli intermediari sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, gli obblighi in questione non sono proporzionati e che la funzione di controllo di conformità continua a essere efficace.
4. Con riferimento alla funzione di gestione del rischio, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, il sistema di gestione del rischio dell'impresa è costantemente efficace.

5. Con riferimento alla funzione di revisione interna, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, sia assicurata la costante valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario.

Articolo 13 (Funzione di gestione del rischio)

1. La funzione di gestione del rischio:
 - a) collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio dell'impresa;
 - b) presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio dell'impresa e ne verifica il rispetto da parte dell'intermediario e dei soggetti rilevanti;
 - c) verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di gestione del rischio dell'impresa.
2. La funzione di gestione del rischio presenta agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sull'attività svolta e le fornisce consulenza.

Articolo 14 (Revisione interna)

1. La funzione di revisione interna:
 - a) adotta, applica e mantiene un piano di *audit* per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario;
 - b) formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a) e ne verifica l'osservanza;
 - c) presenta agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sulle questioni relative alla revisione interna.

Titolo II

Procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e per la percezione e corresponsione di incentivi, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali (art. 6, comma 2-bis, lettere d), e), i), j), n), del TUF)

Articolo 15 (Procedure interne)

1. Gli intermediari adottano, applicano e mantengono procedure idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascuno dei servizi.
2. A tal fine, gli intermediari:
 - a) adottano, applicano e mantengono procedure per la prestazione dei servizi che specificano in forma chiara e documentata i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti e consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi;
 - b) assicurano che i soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi acquisiscano conoscenza delle procedure di cui al comma 1;
 - c) adottano, applicano e mantengono procedure di controllo di conformità e di linea che garantiscano il rispetto a tutti i livelli dell'intermediario, delle disposizioni adottate per la prestazione dei servizi, ivi comprese le disposizioni relative alla corresponsione e alla percezione di incentivi;
 - d) adottano, applicano e mantengono adeguate procedure di comunicazione interna delle informazioni rilevanti ai fini della prestazione dei servizi, che assicurino la completezza, l'affidabilità e la tempestività di tali informazioni;
 - e) conservano registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, ai sensi dell'articolo 29.

3. Gli intermediari formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del comma 1.
4. Gli intermediari adottano procedure idonee a tutelare la riservatezza delle informazioni ricevute nell'ambito della prestazione dei servizi, avuto riguardo alla natura delle stesse.
5. Gli intermediari verificano in modo regolare l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure, anche di controllo di conformità e di linea, adottate ai sensi dei commi precedenti e assumono misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

Articolo 16 (Controllo di conformità)

1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di prevenire e individuare le ipotesi di mancata osservanza degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, minimizzare e gestire in modo adeguato le conseguenze che ne derivano, nonché consentire alle autorità di vigilanza di esercitare efficacemente i poteri loro conferiti dalla relativa normativa.
2. A tal fine, gli intermediari attribuiscono alla funzione di controllo di conformità (*compliance*), le seguenti responsabilità, garantendo un adeguato accesso alle informazioni pertinenti:
 - a) controllare e valutare regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure adottate ai sensi dell'articolo 15 e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi da parte dell'intermediario, nonché delle procedure di cui al comma 1;
 - b) fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi ai fini dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione.
3. La funzione di controllo di conformità presenta agli organi aziendali, con periodicità almeno annuale, le relazioni sull'attività svolta. Le relazioni illustrano, per ciascun servizio prestato dall'intermediario, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate. Le relazioni riportano altresì la situazione complessiva dei reclami ricevuti, sulla base dei dati forniti dalla funzione incaricata di trattarli, qualora differente dalla funzione di controllo di conformità.

Articolo 17 (Trattazione dei reclami)

1. Gli intermediari adottano procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o dai potenziali clienti al dettaglio. Le modalità e i tempi di trattazione dei reclami sono preventivamente comunicate ai clienti.
2. Le procedure adottate prevedono la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema sollevato.

Articolo 18 (Operazioni personali)

1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di impedire che soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 del TUF o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell'ambito dell'attività svolta per conto dell'impresa:
 - a) effettuino operazioni personali che:
 - i) rientrano tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, Titolo I-bis, Capi II e III, del TUF;
 - ii) implicano l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni;
 - iii) sono suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sull'intermediario ai sensi della Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione;

- b) consiglino o sollecitino qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione della lettera a) del presente comma, o dell'articolo 28, comma 2, lett. a) e b), del presente Regolamento, o dell'articolo 49, comma 5, del Regolamento, adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;
 - c) comunichino ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:
 - i) effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione della lettera a) del presente comma, o dell'articolo 28, comma 2, lett. a) e b), del presente Regolamento, o dell'articolo 49, comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;
 - ii) consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1 assicurano, tra l'altro, che:
- a) tutti i soggetti rilevanti di cui al comma 1 siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall'intermediario in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni;
 - b) l'intermediario venga informato tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, o mediante la notifica di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano all'intermediario di identificare tali operazioni. In caso di accordi di esternalizzazione, l'intermediario assicura che l'impresa alla quale l'attività viene esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate da soggetti rilevanti e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni;
 - c) le operazioni personali notificate all'intermediario o da esso identificate vengano registrate, con l'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle operazioni medesime.
3. I commi 1 e 2 non si applicano ai seguenti tipi di operazioni personali:
- a) le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;
 - b) le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato.

Titolo III

Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività (art. 6, comma 2-bis, lett. k), TUF)

Articolo 19

(Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento)

1. Quando, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, gli intermediari affidano ad un terzo l'esecuzione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento, adottano misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi.
2. L'esternalizzazione non può ridurre l'efficacia del sistema dei controlli né impedire alle autorità di vigilanza di controllare che gli intermediari adempiano a tutti i loro obblighi.

Articolo 20

(Definizione di funzione operativa essenziale o importante)

1. Una funzione operativa viene considerata essenziale o importante laddove un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacità dell'intermediario di continuare a conformarsi alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione o agli altri obblighi in materia di servizi e attività di investimento, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi e attività di investimento.
2. Le seguenti funzioni non sono considerate essenziali o importanti:
 - a) la prestazione all'intermediario di servizi di consulenza e di altri servizi che non rientrino nelle attività di investimento, ivi compresi la prestazione di consulenza giuridica all'intermediario, la formazione del suo personale, i servizi di fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale dell'intermediario;
 - b) l'acquisto di servizi standardizzati, compresi quelli relativi alla fornitura di informazioni di mercato e di informazioni sui prezzi.

Articolo 21

(Condizioni per l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento)

1. Gli intermediari che esternalizzano funzioni operative essenziali o importanti, o qualsiasi servizio o attività di investimento, restano pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi previsti in materia di servizi o attività di investimento e osservano le condizioni seguenti, assicurando in particolare che:
 - a) l'esternalizzazione non determini la delega della responsabilità da parte degli organi aziendali;
 - b) non siano alterati il rapporto e gli obblighi dell'intermediario nei confronti della sua clientela;
 - c) non sia messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l'intermediario deve soddisfare per poter essere autorizzato e per conservare l'autorizzazione alla prestazione di servizi o attività di investimento;
 - d) non venga soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione dell'intermediario.
2. Gli intermediari agiscono con la competenza e la diligenza dovute quando concludono, applicano o pongono termine ad un qualsiasi accordo con il quale esternalizzano ad un fornitore di servizi funzioni operative essenziali o importanti o qualsiasi attività o servizio di investimento. Gli intermediari adottano in particolare le misure necessarie per assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) il fornitore di servizi disponga della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzate in maniera professionale e affidabile;
 - b) il fornitore di servizi presti i servizi esternalizzati in maniera efficace; a questo scopo l'intermediario si dota di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni di tale fornitore;
 - c) il fornitore sorvegli adeguatamente l'esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestisca in modo appropriato i rischi connessi con l'esternalizzazione;
 - d) vengano adottate misure idonee, se risulta possibile che il fornitore di servizi non esegua le funzioni in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;
 - e) l'intermediario conservi la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione e controlli tali funzioni e gestisca tali rischi;
 - f) il fornitore di servizi informi l'intermediario di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;
 - g) l'intermediario possa porre termine, se necessario, all'accordo di esternalizzazione senza che ciò vada a detrimento della continuità e della qualità del servizio alla clientela;
 - h) il fornitore di servizi collabori con le autorità di vigilanza per quanto riguarda le attività esternalizzate;

- i) l'intermediario, i suoi revisori contabili e le autorità di vigilanza abbiano effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi; le autorità di vigilanza siano in grado di esercitare i predetti diritti di accesso;
 - j) il fornitore di servizi garantisca la protezione delle informazioni riservate relative all'intermediario e ai suoi clienti;
 - k) l'intermediario e il fornitore di servizi adottino, applichino e mantengano un piano di emergenza per il ripristino dell'operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di *backup*, quando ciò sia necessario in considerazione della funzione, del servizio o dell'attività esternalizzati.
3. I diritti e gli obblighi rispettivi dell'intermediario e del fornitore di servizi sono chiaramente definiti e specificati in un accordo scritto.
4. Quando l'intermediario e il fornitore di servizi sono membri dello stesso gruppo, l'intermediario può, ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente Titolo, tenere conto della misura in cui controlla il fornitore di servizi o ha la capacità di influenzarne le azioni.
5. Gli intermediari mettono a disposizione delle autorità di vigilanza, su richiesta di queste ultime, tutte le informazioni necessarie per permettere loro di controllare che le attività esternalizzate vengano realizzate conformemente alle disposizioni del presente Titolo.

Articolo 22

(Esteralizzazione del servizio di gestione di portafogli a soggetti extracomunitari)

1. Gli intermediari che intendono affidare il servizio di gestione di portafogli fornito alla clientela al dettaglio ad un soggetto terzo situato in un paese extracomunitario, oltre alle condizioni indicate nell'articolo 21, rispettano le seguenti condizioni:
- a) il fornitore di servizi è autorizzato a svolgere il servizio di gestione nel paese di origine ed è soggetto a forme di vigilanza prudenziale;
 - b) sussistono accordi di cooperazione tra le autorità di vigilanza italiane e quelle del paese del fornitore di servizi.
2. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni indicate al comma 1, fatte salve le indicazioni di carattere generale fornite dalle autorità di vigilanza, l'intermediario può esternalizzare il servizio di gestione di portafogli solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla comunicazione di tale intenzione alle autorità di vigilanza, senza che siano state sollevate obiezioni da parte di queste ultime.
3. Le autorità di vigilanza pubblicano un elenco delle autorità dei paesi extracomunitari con le quali sussistono accordi di cooperazione ai fini del presente articolo.

PARTE 3

CONFLITTI DI INTERESSE

(Art. 6, comma 2-bis, lett. l), TUF)

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 23 (Principi generali)

1. Gli intermediari adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

2. Gli intermediari gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

3. Quando le misure adottate ai sensi del comma 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono fornite su supporto duraturo e presentano un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del cliente.

Articolo 24 (Conflitti di interesse rilevanti)

1. Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, gli intermediari considerano, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Articolo 25 (Politica di gestione dei conflitti di interesse)

1. Gli intermediari formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalità. Tale politica tiene altresì conto delle circostanze, di cui gli intermediari sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo.

2. La politica di gestione dei conflitti di interesse di cui al comma 1 deve:

- a) consentire di individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

3. Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera b), garantiscono che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività che implicano un conflitto di interesse ai sensi del comma 2, lettera a), svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività dell'intermediario e del suo gruppo nonché della rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

4. Al fine di garantire l'indipendenza di cui al comma 3, gli intermediari adottano, laddove appropriato, misure e procedure volte a:

- a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;

- c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
 - d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
 - e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
5. Nel caso in cui le misure e procedure di cui al comma 4 non assicurino l'indipendenza richiesta, gli intermediari adottano le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.

Articolo 26 (Registro)

1. Gli intermediari istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Titolo II

Ricerca in materia di investimenti

Articolo 27 (Definizioni)

1. Ai fini dell'articolo 28, per "ricerca in materia di investimenti" si intendono le ricerche o le altre informazioni che raccomandano o suggeriscono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante uno o più strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, destinate a canali di divulgazione o al pubblico, purché tali ricerche o informazioni:

- a) vengano qualificate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o vengano presentate come una spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione;
- b) non costituiscano prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

2. Gli intermediari che producono o divulgano una raccomandazione relativa a strumenti finanziari rientrante nella definizione di cui all'articolo 65, comma 2, lettera a), del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni e priva dei requisiti di cui al comma 1, identificano chiaramente tale raccomandazione come una comunicazione pubblicitaria e promozionale ai fini del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF.

3. Nel caso di raccomandazioni di cui al comma 2 gli intermediari specificano in modo chiaro ed evidente che le stesse non rispettano i requisiti volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e che esse non sono sottoposte ad alcun divieto in ordine alla effettuazione di negoziazioni prima della loro diffusione.

4. Ai fini dell'articolo 28, comma 2, per "strumento finanziario correlato" si intende uno strumento finanziario, anche derivato, il cui prezzo è direttamente influenzato dal prezzo di un altro strumento finanziario oggetto di una ricerca in materia di investimenti.

5. Ai fini dell'articolo 28, comma 2, lett. b), per "raccomandazioni correnti" si intendono le raccomandazioni contenute nelle ricerche in materia di investimenti che non sono state ritirate e che non sono scadute.

Articolo 28

(Regole aggiuntive per i conflitti di interessi nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti)

1. Gli intermediari che producono o dispongono la produzione di ricerche in materia di investimenti, che sono o potranno essere divulgate ai loro clienti o al pubblico sotto la loro responsabilità o sotto la responsabilità di un membro del loro gruppo, assicurano l'adozione di tutte le misure di cui all'articolo 25, commi 3, 4 e 5, in relazione agli analisti finanziari coinvolti nella produzione delle ricerche che si trovano in situazione di potenziale conflitto di interessi con coloro ai quali le ricerche sono divulgate.
2. Gli intermediari di cui al comma 1 adottano procedure volte ad assicurare che:
 - a) gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti non realizzino operazioni personali o eseguano ordini, relativi a strumenti finanziari oggetto di ricerca in materia di investimenti o ad essi correlati, ad eccezione di ordini non sollecitati. Gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti sono sottoposti al divieto di cui al paragrafo precedente se hanno conoscenza dei tempi o del contenuto probabili della ricerca in questione e tali notizie non sono accessibili al pubblico o ai clienti e non possono essere facilmente dedotte dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca in materia di investimenti non abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base di tale ricerca;
 - b) in ogni caso, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non realizzino operazioni personali relative a strumenti finanziari oggetto della ricerca o ad essi correlati, che siano contrarie alle raccomandazioni correnti, salvo che in circostanze eccezionali e con la preventiva autorizzazione della funzione di controllo di conformità;
 - c) essi, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non accettino incentivi da parte di persone aventi un interesse significativo nell'oggetto della ricerca in materia di investimenti, fatta eccezione per incentivi di modico valore, comunque inferiore a quanto specificamente indicato nella politica di gestione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 25;
 - d) essi, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non promettano trattamenti di favore agli emittenti degli strumenti finanziari;
 - e) soggetti diversi dagli analisti finanziari, inclusi gli emittenti, non siano autorizzati ad esaminare, prima della diffusione delle ricerche in materia di investimenti, le relative bozze, per verificare l'accuratezza delle asserzioni fattuali contenute in tale ricerca o per fini diversi dalla mera verifica del rispetto degli obblighi regolamentari, nel caso in cui le bozze contengano una raccomandazione o un prezzo di riferimento.
3. Il comma 1 del presente articolo non si applica agli intermediari che divulgano al pubblico o ai propri clienti una ricerca in materia di investimenti prodotta da terzi a condizione che:
 - a) il soggetto che produce la ricerca in materia di investimenti non appartenga al proprio gruppo;
 - b) gli intermediari non modifichino in modo rilevante le raccomandazioni contenute nella ricerca in materia di investimenti;
 - c) gli intermediari non presentino la ricerca in materia di investimenti come propria;
 - d) gli intermediari verifichino che l'autore della ricerca sia sottoposto ad obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente Regolamento in relazione alla produzione di tale ricerca.

PARTE 4
CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI
(Art. 6, comma 2-bis, lett. m), TUF)

Articolo 29
(Conservazione delle registrazioni)

1. Gli intermediari tengono, per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate, registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, idonee a consentire alle autorità di vigilanza di verificare il rispetto delle norme in materia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, ed in particolare l'adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.
2. Gli intermediari effettuano in ogni caso le registrazioni previste dagli articoli 7 e 8 del Regolamento (CE) 1287/2006.
3. Gli intermediari conservano per un periodo di almeno cinque anni le registrazioni effettuate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Ai fini del rispetto dell'obbligo di conservazione di cui al comma precedente, gli intermediari adottano specifiche procedure anche per il caso di cessazione dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento.
5. Gli intermediari conservano, per la durata del rapporto con ciascun cliente e per i cinque anni successivi, la documentazione contrattuale riguardante la disciplina del rapporto medesimo.
6. Le registrazioni di cui ai commi precedenti sono conservate su supporti che consentano di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate dalle autorità di vigilanza ed in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:
 - a) è garantita alle autorità di vigilanza la possibilità di accedervi prontamente e di ricostruire ogni fase fondamentale dell'elaborazione di ciascuna operazione;
 - b) è possibile individuare in maniera agevole qualsiasi correzione o altra modifica, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;
 - c) non è possibile manipolare o alterare in qualunque altro modo le registrazioni.
7. Con apposita comunicazione le autorità di vigilanza pubblicano un elenco delle registrazioni che gli intermediari sono tenuti a conservare ai sensi dei commi precedenti. L'elenco è periodicamente aggiornato.
8. Il presente articolo si applica anche alle succursali in Italia delle banche e delle imprese di investimento comunitarie.

PARTE 5
SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO E SOCIETA' DI
INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

Titolo I
Disposizioni generali

Articolo 30
(Norme applicabili)

1. Alle società di gestione del risparmio (SGR) e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) si applicano le disposizioni di cui alla Parte 1, salvo l'articolo 3 e alla Parte 2 nonché, limitatamente al servizio di gestione collettiva del risparmio, le disposizioni del Titolo II della presente Parte. Ai fini della presente Parte:

- nella definizione di "intermediari" di cui all'articolo 2 sono da intendersi ricomprese anche le SGR e le SICAV;
 - nella definizione di "servizi" di cui al medesimo articolo 2, è da intendersi ricompreso anche il servizio di gestione collettiva del risparmio;
 - per "sistema di gestione del rischio degli OICR", si intendono, in conformità con il Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti la valutazione dei rischi a cui è esposto o potrebbe essere esposto il patrimonio di ciascun OICR gestito (inclusi, tra l'altro, i rischi di mercato, di liquidità, di controparte e operativi).
2. Le disposizioni di cui alle Parti 3 e 4 si applicano:
- a) alla commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote o azioni di OICR di terzi da parte delle SGR;
 - b) alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti da parte delle SGR;
 - c) all'offerta fuori sede o a distanza, da parte delle SGR, dei propri servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti.

Titolo II

Servizio di gestione collettiva del risparmio

Capo I

Sistema organizzativo

Articolo 30-bis

(Requisiti generali di organizzazione)

(art. 6, comma 2-bis, lett. c), TUF)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, le società di gestione devono adottare, applicare e mantenere politiche e procedure contabili che consentano di individuare direttamente e in ogni momento tutte le attività e le passività dell'OICR nonché di calcolare in modo accurato il valore patrimoniale netto dello stesso, in modo da assicurare la tutela dei detentori delle quote.

Articolo 31

(Organo con funzione di supervisione strategica)

(art. 6, comma 2-bis, lett. a) e h), TUF)

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 8, l'organo con funzione di supervisione strategica:
 - a) ~~determina, attraverso l'approvazione del regolamento o dello statuto dell'OICR, le politiche di investimento dell'OICR e ne~~ **determina, attraverso l'approvazione del regolamento o dello statuto dell'OICR, le politiche di investimento dell'OICR e ne** verifica periodicamente ~~l'adeguatezza e la corretta attuazione delle politiche di investimento degli OICR gestiti, anche con riguardo al rispetto dei limiti ai rischi che possono essere assunti;~~ **l'adeguatezza e la corretta attuazione delle politiche di investimento degli OICR gestiti, anche con riguardo al rispetto dei limiti ai rischi che possono essere assunti;**
 - b) ~~per ciascuno degli OICR gestiti e nel rispetto delle politiche di cui al punto che precede, definisce le strategie generali di investimento (c.d. "risk budgeting") e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e la corretta attuazione. L'organo con funzione di supervisione strategica può delegare tali attribuzioni all'organo con funzione di gestione~~ **per ciascuno degli OICR gestiti e nel rispetto delle politiche di cui al punto che precede, definisce le strategie generali di investimento (c.d. "risk budgeting") e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e la corretta attuazione. L'organo con funzione di supervisione strategica può delegare tali attribuzioni all'organo con funzione di gestione** ~~vigila sull'approvazione delle strategie di investimento per ciascuno degli OICR gestiti e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e la corretta attuazione;~~ **vigila sull'approvazione delle strategie di investimento per ciascuno degli OICR gestiti e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e la corretta attuazione;**
 - c) approva i processi di investimento degli OICR gestiti e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e la corretta attuazione;

- d) definisce il sistema di gestione del rischio degli OICR e verifica periodicamente che sia correttamente attuato;
- e) approva il processo di valutazione delle attività degli OICR;
- f) approva i criteri per la scelta della banca depositaria e della società di revisione degli OICR gestiti.

Articolo 31-bis
(Organo con funzione di gestione)
(art. 6, comma 2-bis, lett. a) e h), TUF)

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 9, l'organo con funzione di gestione:

- a) è responsabile della attuazione delle politiche di investimento degli OICR gestiti; ~~quali definite, laddove appropriato, nel prospetto, nel regolamento o nello statuto dell'OICR;~~
- b) definisce, su delega dell'organo con funzione di supervisione strategica, le strategie generali di investimento e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e la corretta attuazione;**
- b) è responsabile dell'attuazione del sistema di gestione del rischio degli OICR;
- c) definisce adeguati flussi informativi per gli organi aziendali, precisando modalità, contenuto e periodicità anche differenziati in relazione alle esigenze conoscitive dei diversi organi, relativi all'attuazione e al rispetto delle politiche, delle strategie e dei processi di investimento nonché del sistema di gestione del rischio degli OICR.

Osservazioni

Si apprezza l'accoglimento della richiesta della *Task Force UCITS IV* di ripartire le competenze e le responsabilità previste dall'articolo 9 della direttiva di secondo livello 2010/43/CE tra l'organo con funzione di supervisione strategica e l'organo con funzione di gestione, tenendo conto della funzione di indirizzo e, rispettivamente, di gestione di tali organi.

Circa la richiesta delle Autorità di fornire “*commenti da parte dell'industria, anche alla luce delle correnti prassi gestionali, con particolare riguardo alla definizione della politica e delle strategie di investimento dei fondi*”, si riporta quanto segue.

Nelle correnti prassi gestionali la “**definizione della politica di investimento dei fondi**” è un compito che rientra nella competenza del consiglio di amministrazione della SGR, attraverso l'approvazione del regolamento di gestione/statuto dell'OICR. Con comunicazione del 21 aprile del 1999, la Banca d'Italia non ha peraltro ritenuto legittima la decisione da parte del consiglio di amministrazione di una SGR di delegare ad altro organo sociale il potere di istituire nuovi fondi, approvandone il regolamento, e di deliberare eventuali modificazioni ai regolamenti dei fondi già istituiti. E ciò sul presupposto che l'esercizio di detto potere costituisce una “scelta strategica aziendale” di esclusiva competenza e responsabilità del consiglio di amministrazione.

Anche la **definizione delle “strategie generali di investimento”** – da intendersi quale attività di *risk budgeting*, svolta in coerenza e nel rispetto delle politiche e degli obiettivi d'investimento, per ciascuno degli OICR gestiti nonché la verifica del loro rispetto - rientra tra i compiti dell'organo amministrativo. In ossequio all'articolazione funzionale dell'organo gestorio delle s.p.a. (art. 2381 c.c.), si ritiene che l'organo amministrativo possa attribuire detti compiti ad organi delegati (amministratore delegato, comitato esecutivo e direttore generale), fermo restando il potere-dovere dell'organo amministrativo di acquisire dagli organi delegati una informativa di carattere specifico e diffuso sul generale andamento della gestione e sull'implementazione delle linee strategiche definite dallo stesso organo amministrativo. In tal senso si è espressa anche la Banca d'Italia con comunicazione del 3 gennaio 2006.

L'organo amministrativo non è invece chiamato necessariamente ad espletare **compiti di asset allocation di tipo tattico o ad assumere specifiche scelte di investimento**, trattandosi di funzioni che, attenendo alla fase più propriamente operativa ed esecutiva della gestione, restano affidate all'amministratore delegato, al comitato esecutivo, al direttore investimenti nonché ai comitati generalmente costituiti a tale scopo.

Spetterà, infine, al *plenum* consiliare, in attuazione dei naturali compiti di supervisione e di controllo ad esso spettanti, stabilire la periodicità con cui sottoporre a revisione le modalità di svolgimento delle diverse fasi del processo di investimento.

Articolo 31-ter
(Funzione di gestione del rischio)
(art. 6, comma 2-bis, lett. f), TUF)

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 13, la funzione di gestione del rischio:

a) collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio degli OICR e ne presiede il funzionamento;

b) verifica:

- la coerenza tra il livello di rischio dei singoli OICR e il relativo profilo di rischio-rendimento;
- il rispetto dei limiti **normativi e interni** all'assunzione dei rischi dei singoli OICR;
- l'adeguatezza del sistema di gestione dei rischi degli OICR;
- l'evoluzione attesa del livello di rischio dei singoli OICR e la conseguente probabilità di violazione dei limiti fissati all'assunzione dei rischi;
- l'adeguatezza del processo di valutazione ~~dei derivati OCT delle attività del fondo,~~

dandone regolare informativa agli organi aziendali;

c) verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di gestione del rischio degli OICR

d) attua le politiche e le procedure di gestione dei rischi.

Osservazioni

Le modifiche proposte sono volte ad allineare i compiti assegnati alla funzione di gestione del rischio alle corrispondenti previsioni comunitarie (cfr. articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2010/43/UE).

Art. 31-quater
(Controllo di conformità)
(art. 6, comma 2-bis, lett. e), TUF)

1. Quanto previsto dall'art. 16 si applica anche alle ipotesi di mancata osservanza degli obblighi posti dalla normativa vigente in materia di gestione collettiva del risparmio.

Articolo 32
(Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti)
(art. 6, comma 2-bis, lett. d), TUF)

1. Ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato, le SGR e le SICAV adottano, applicano e mantengono una strategia efficace e adeguata per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR.

2. La strategia adottata ai sensi del comma 1 definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per:
 - a) monitorare gli eventi societari connessi agli strumenti finanziari in portafoglio degli OICR gestiti, laddove richiesto dalle caratteristiche degli strumenti finanziari che incorporano i diritti da esercitare;
 - b) valutare le modalità e i tempi per l'eventuale esercizio dei diritti di intervento e di voto, sulla base di un'analisi costi-benefici che consideri anche gli obiettivi e la politica di investimento dell'OICR.
3. Le SGR e le SICAV rendono disponibile ai partecipanti agli OICR una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della strategia di cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti.

Articolo 33
(Delega della gestione di OICR)
(art. 6, comma 2-bis, lett. k, TUF)

1. Le SGR, relativamente agli OICR da esse gestiti, con apposito contratto scritto, possono affidare ad altre SGR, a società di gestione armonizzate o a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, scelte di investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio da esse definiti di tempo in tempo. La delega può riguardare anche la totalità del patrimonio degli OICR gestiti.
 2. Le SGR deleganti si dotano di strutture, risorse e procedure idonee a consentire la definizione delle caratteristiche generali di ciascun prodotto offerto, del profilo di rischio-rendimento, dei livelli massimi di rischio nonché a monitorare la coerenza degli investimenti con le strategie di tempo in tempo definite.
 3. Il contratto di conferimento dell'incarico:
 - a) prevede che l'incarico ha una durata determinata, non ha carattere esclusivo e può essere revocato con effetto immediato dall'intermediario delegante, senza inficiare la continuità e la qualità del servizio prestato. Le SGR conservano la possibilità di effettuare operazioni sugli stessi mercati e strumenti finanziari per i quali è concessa la delega;
 - b) è conforme agli obiettivi, alle politiche di investimento e al profilo di rischio dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata;
 - c) contiene clausole che, ove l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso del delegante, prevedano che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dalla SGR delegante;
 - d) prevede che la SGR delegante possa impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
 - e) prevede un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dal soggetto delegato alla società delegante che consenta l'esatta ricostruzione del patrimonio dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata;
 - f) disciplina le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante;
 - g) è formulato in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento alla società delegante e al soggetto delegato.
 4. Della delega e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto d'offerta, ove previsto.
- 4-bis. Le SGR non possono conferire la delega di gestione di un OICR alla banca depositaria dell'OICR stesso.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle SICAV, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, del TUF.
- 5-bis. In caso di delega di gestione a soggetto extracomunitario, si applica anche l'art. 22. Resta ferma l'applicazione degli artt. 19 e 21, in quanto compatibili.

Osservazioni

La nuova formulazione dell'articolo 33, comma 5-bis, del Regolamento Congiunto richiama l'articolo 22 dello stesso provvedimento per la disciplina concernente la delega di gestione a soggetto extracomunitario. Tale ultima previsione stabilisce, tra l'altro, che nel caso in cui non ricorrano le condizioni elencate nel comma 1 della medesima, l'intermediario può effettuare l'esternalizzazione solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla comunicazione dell'intenzione di effettuare l'esternalizzazione alle "autorità di vigilanza".

A fini di semplificazione, si chiede, come già evidenziato nel documento della Task Force UCITS IV, di consentire che la suddetta comunicazione possa essere compiuta nei confronti di una sola Autorità di vigilanza.

Articolo 34 (Rapporti tra SGR promotore e SGR gestore) (art. 6, comma 2-bis, lett. a), TUF)

1. Nell'ipotesi in cui le attività di promozione e di gestione siano svolte in modo separato, sono definite e formalizzate adeguate misure organizzative.
2. La SGR promotore predispone adeguati processi per:
 - a) una efficiente gestione amministrativa dei rapporti con i partecipanti ai fondi;
 - b) un tempestivo e costante scambio di informazioni con:
 - i) le proprie strutture di commercializzazione, gli intermediari incaricati del collocamento e la banca depositaria, al fine di garantire elevati standard di sicurezza e celerità nella trasmissione della documentazione e dei mezzi di pagamento relativi alle operazioni di investimento/disinvestimento disposte dai partecipanti;
 - ii) la SGR gestore, per garantire alla medesima la costante conoscenza dei flussi finanziari derivanti dalle operazioni di entrata e di uscita dai fondi e per ricevere i dati concernenti la valorizzazione delle quote, nonché le informazioni sull'operatività effettuata per conto dei fondi.
3. La SGR gestore predispone adeguati processi per un tempestivo e costante scambio di informazioni con:
 - a) la banca depositaria, al fine di consentirle la tempestiva conoscenza dei dati per l'esecuzione delle operazioni di investimento/disinvestimento e per l'espletamento delle funzioni di propria competenza;
 - b) la SGR promotore, per fornire alla medesima i dati concernenti la composizione del patrimonio dei fondi ed il relativo valore, il profilo di rischio delle scelte d'investimento effettuate e quelli necessari per la predisposizione dell'informativa per il pubblico.
4. Promotore, gestore e banca depositaria predispongono adeguati processi di accesso alle informazioni rilevanti per i propri fini e per le esigenze delle rispettive funzioni aziendali di controllo. Essi devono inoltre assumere le necessarie iniziative nel caso si riscontrino inefficienze nella prestazione dei servizi amministrativi o gestori, interessando gli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione.
5. Le SGR interessate stipulano apposita convenzione scritta, che:
 - a) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità delle società stipulanti. La società promotrice e quella che svolge la gestione vigilano reciprocamente sull'osservanza della convenzione;
 - b) ha un contenuto conforme agli obiettivi, alle politiche di investimento e al profilo di rischio dei fondi con riferimento ai quali è stipulata;
 - c) è formulata in maniera tale da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitti di interessi con riferimento alla società promotrice e alla società che svolge la gestione;
 - d) fornisce indicazioni in merito alla società alla quale spetta l'esercizio dei diritti di intervento e di voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti.
6. Della convenzione e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto d'offerta, ove previsto.

Articolo 35
(Rapporti con distributori, consulenti e prime broker)
(art. 6, comma 2-bis, lett a), TUF)

1. Le SGR e le SICAV definiscono con apposita convenzione le misure organizzative che devono essere predisposte dai distributori per l'espletamento dei loro compiti, prevedendo in particolare:
 - a) i tempi e le modalità di trasmissione della documentazione afferente le operazioni di sottoscrizione ed estinzione dei contratti di gestione. Tali aspetti – per il cui rispetto dovrà essere assunto un espresso impegno contrattuale anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – devono essere caratterizzati da elevati standard di sicurezza e celerità ed essere formalizzati in schemi organizzativi che consentano in ogni momento la rilevazione dei centri di responsabilità;
 - b) ove del caso, i flussi informativi che i distributori devono indirizzare alla banca depositaria per i compiti ad essa affidati in materia di emissione e rimborso delle quote o delle azioni.
2. Nel caso in cui la SGR o la SICAV si avvalga di consulenti nelle decisioni di investimento concernenti proprie attività di gestione, essa mantiene la capacità di valutare le indicazioni ricevute.
3. Le SGR, che nello svolgimento dell'attività di gestione di fondi speculativi si avvalgono di *prime broker* (soggetti che offrono un complesso di servizi integrati, quali finanziamenti, prestito titoli, custodia, ecc.), si rivolgono a primari intermediari, sottoposti a forme adeguate di vigilanza prudenziale, dotati di elevato standing e di provata esperienza nel settore.

Articolo 36
(Procedure nei rapporti tra SGR di promozione e di gestione, con i distributori, i consulenti e i prime broker)
(art. 6, comma 2-bis, lett d), TUF)

1. Le procedure di cui all'articolo 15 regolano specificamente i rapporti di cui agli articoli 34 e 35 ai fini della corretta e trasparente prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.

Capo II
Conflitti di interessi
(art. 6, comma 2-bis, lett. l), TUF)

Articolo 37
(Principi generali)

1. I conflitti di interessi che potrebbero sorgere tra le SGR o le SICAV e gli OICR, tra i clienti di tali società e gli OICR o tra i diversi OICR gestiti sono:
 - a) identificati;
 - b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che tali conflitti possano ledere in modo significativo uno o più OICR gestiti.
 2. Quando le misure adottate ai sensi del comma 1, lett. b) non risultino sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti, tale circostanza deve essere sottoposta agli organi o alle funzioni aziendali competenti ai fini dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR.
- 2-bis. Le SGR e le SICAV rendono disponibili ~~informano~~ periodicamente gli investitori, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa sulle ~~delle~~ situazioni di conflitto di cui al comma precedente, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.

Osservazioni

L'articolo 37, comma 2-bis, del Regolamento Congiunto appare sostanzialmente in linea con la corrispondente normativa comunitaria contenuta nell'articolo 20, paragrafo 3, e nel considerando 17 della direttiva 2010/43/UE.

Tuttavia, al fine di chiarire l'esatto contenuto della norma in questione, occorrerebbe specificare che le SGR

e le SICAV devono “rendere disponibile” agli investitori un’informativa circa i conflitti non gestibili, e non già “informare” gli stessi in ordine a tali conflitti.

Detta interpretazione sembrerebbe peraltro coerente con la possibilità, espressamente riconosciuta dalle Autorità di vigilanza nella Relazione al documento di consultazione e dal considerando 17 della direttiva 2010/43/UE, di veicolare l’informativa in discorso per mezzo dei “report periodici” delle SGR e delle SICAV. I report periodici ai quali si ritiene facciano riferimento sia la Relazione sia il considerando 17 sembrerebbero identificarsi con il rendiconto annuale e la relazione semestrale. Ciò posto, considerato che questi ultimi documenti devono essere solo “resi disponibili” agli investitori, appare coerente che la medesima modalità sia adottata con riguardo all’informativa in tema di conflitti non gestibili fornita mediante gli stessi.

Articolo 38

(Situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR)

1. Le SGR e le SICAV considerano, tra le circostanze tali da far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni che danno origine a un conflitto tra:
 - a) gli interessi della società, anche derivanti da rapporti di gruppo e dalla prestazione congiunta di più servizi, di uno o più clienti e i doveri della società nei confronti degli OICR;
 - b) gli interessi di due o più OICR in gestione.
2. Nel considerare le situazioni di conflitto di interessi, le SGR e le SICAV valutano, almeno, se la società, un soggetto rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la società:
 - a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese dell’OICR;
 - b) abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell’operazione disposta per conto dell’OICR, un interesse distinto da quello dell’OICR;
 - c) abbiano un’utilità finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti o di altri OICR rispetto a quelli dell’OICR interessato;
 - c-bis) svolgano per conto proprio o di terzi le medesime attività svolte per conto dell’OICR;
 - d) ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dagli investitori o dall’OICR, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio.

Articolo 39

(Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi)

1. Le SGR e le SICAV formulano per iscritto, applicano e mantengono un’efficace politica di gestione dei conflitti di interessi in linea con il principio di proporzionalità. Tale politica tiene altresì conto delle circostanze, di cui le società sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo.
2. La politica di gestione dei conflitti di interessi di cui al comma 1 deve:
 - a) consentire di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi tale da ledere ~~in modo significativo~~ **gravemente** gli interessi di uno o più OICR;
 - b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

Osservazioni

L’articolo 39, comma 2, lettera a), del Regolamento Congiunto stabilisce che la politica di gestione dei conflitti di interesse deve, tra l’altro, consentire di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi tale da ledere “in modo significativo” gli interessi di uno o più OICR. Diversamente, l’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2010/43/UE dispone che i conflitti di

interessi rilevanti sono quelli che possono ledere “gravemente” gli interessi dell’OICVM.

Alla luce di tale differenza, la disposizione nazionale dovrebbe essere modificata per allineare il relativo contenuto a quello della corrispondente previsione comunitaria. Peraltro, anche l’articolo 40 del Regolamento Congiunto contiene un riferimento ai conflitti potenzialmente idonei a ledere “gravemente” gli interessi degli OICR gestiti e, quindi, l’allineamento proposto deriva anche da esigenze di coerenza sistematica.

3. Le procedure e le misure, di cui al comma 2, lettera b), garantiscono che i soggetti rilevanti impegnati in diverse attività che implicano un conflitto di interessi del tipo specificato al comma 2, lettera a), svolgano tali attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della società e del gruppo cui essa appartiene e all’entità del rischio che gli interessi dell’OICR siano danneggiati.

4. Al fine di garantire il grado di indipendenza di cui al comma 3, le SGR e le SICAV adottano, laddove appropriato, misure e procedure volte a:

- a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività **di gestione collettiva** che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR;
- b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività **di gestione collettiva** o la prestazione di servizi per conto di OICR da cui possono originare situazioni di potenziale conflitto di interessi con gli OICR, o che siano portatori, a titolo personale o di terzi, inclusa la società, di interessi in conflitto con gli OICR;

Osservazioni

Per ragioni di conformità con il dettato comunitario, l’articolo 39, comma 4, lettere a) e b), del Regolamento Congiunto dovrebbe specificare che le attività in cui devono essere coinvolti i soggetti rilevanti perché siano integrate le fattispecie ivi previste sono solo quelle di gestione collettiva, conformemente al tenore letterale dell’articolo 19, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2010/43/UE.

- c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni o i ricavi dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente attività da cui possano originare situazioni di conflitto di interessi;
- d) impedire o limitare l’esercizio di un’influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva;
- e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinte attività riconducibili al servizio di gestione collettiva svolto dalla società ovvero la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attività svolti dalla società stessa, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.

5. Nel caso in cui le misure e le procedure di cui al comma 4 non assicurino l’indipendenza dei soggetti rilevanti, le SGR e le SICAV adottano tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.

Articolo 40 (Registro)

1. Le SGR e le SICAV istituiscono e aggiornano periodicamente un registro nel quale riportano ~~le situazioni per le quali~~ **i tipi di attività per i quali** sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi degli OICR gestiti.

Osservazioni

Si ritiene opportuno allineare la normativa italiana a quella comunitaria di cui all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2010/43/UE. In particolare, l’indicazione nell’articolo 40 del Regolamento Congiunto del medesimo riferimento, contenuto nella direttiva citata, ai “tipi di attività” consentirebbe di chiarire che

occorre riportare nel registro solo le tipologie di attività con riferimento alle quali può sorgere o è sorto un conflitto di interesse, senza dover indicare tutti i singoli eventi in cui detto conflitto si manifesta (ad esempio, in caso di investimento in OICR collegati, il registro dovrebbe limitarsi a riportare l'investimento del Fondo Alfa nel Fondo collegato Beta, senza anche dover dettagliare tutte le volte in cui il Fondo Alfa investe nel Fondo Beta).

Capo III
Conservazione delle registrazioni
(art. 6, comma 2-bis, lett. m), TUF)

Articolo 41
(Disposizioni generali)

1. Le SGR e le SICAV tengono registrazioni idonee a consentire alle autorità di vigilanza di verificare il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio e, in particolare, l'adempimento degli obblighi nei confronti dei partecipanti agli OICR.
2. Le SGR e le SICAV effettuano, in ogni caso, le registrazioni di cui agli articoli seguenti.
3. Le SGR e le SICAV conservano per un periodo di almeno cinque anni le registrazioni effettuate ai sensi del ~~li~~ ~~comma~~ ~~1~~ ~~e~~ 2. Tuttavia le autorità di vigilanza possono, in circostanze eccezionali, imporre alle SGR e alle SICAV di conservare tutte o talune delle suddette registrazioni per il periodo più lungo richiesto dalla natura dello strumento finanziario o dell'operazione oggetto di registrazione, ove ciò sia necessario per consentire alle autorità di esercitare le proprie funzioni di vigilanza.
4. Nel caso di revoca, rinuncia o decadenza dall'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, le SGR adottano specifiche procedure per assicurare la conservazione delle registrazioni di cui ~~al~~ ~~comma~~ ~~1~~ ~~e~~ 2 fino alla scadenza del periodo di cinque anni previsto dal comma 3. Tale disposizione si applica anche nel caso di revoca, rinuncia o decadenza dall'autorizzazione alla costituzione di una SICAV. Qualora una SGR trasferisca a un'altra SGR la gestione di un OICR, adotta specifiche procedure per assicurare l'accessibilità dell'altra società alle registrazioni di cui ~~al~~ ~~comma~~ ~~1~~ ~~e~~ 2 relative ai precedenti cinque anni.
- ~~5. Le SGR e le SICAV conservano, per la durata del rapporto con ciascun investitore e per i cinque anni successivi, la documentazione contrattuale riguardante il rapporto medesimo. Tale disposizione non si applica nel caso in cui altro intermediario sia tenuto ad adempiere al medesimo obbligo.~~
6. Le registrazioni di cui ~~al~~ ~~comma~~ ~~2~~ ~~precedenti~~ sono conservate su supporti che consentono di memorizzare le informazioni in modo che possano essere recuperate agevolmente dalle autorità di vigilanza ed in una forma e secondo modalità tali che:
 - a) sia garantita alle autorità di vigilanza la possibilità di accedervi prontamente e di ricostruire ogni fase fondamentale dell'elaborazione di ciascuna operazione e/o ordine;
 - b) sia possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;
 - c) non sia possibile manipolare o alterare in qualunque altro modo le registrazioni.

Osservazioni

Si segnala che l'ambito di applicazione dell'articolo 41 del Regolamento Congiunto è più ampio di quello del corrispondente articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2010/43/UE; mentre, infatti, quest'ultima disposizione riguarda solo le regole da seguire con riguardo alle registrazioni delle operazioni di portafoglio e degli ordini di sottoscrizione e rimborso, la normativa italiana riferisce tali regole a tutte le registrazioni idonee a consentire alle autorità di vigilanza di verificare il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio. Peraltro, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/43/UE prevede che le società di gestione debbano comunque "conservare registrazioni adeguate e ordinate dell'attività dell'impresa e della sua organizzazione interna".

Alla luce delle considerazioni espresse, si potrebbe mantenere il principio generale contenuto nell'articolo 41, comma 1, del Regolamento Congiunto, senza tuttavia imporre l'applicazione delle regole di cui al comma 2 e ss. del medesimo articolo 41 a tutte le registrazioni richiamate nel suddetto comma 1. Ne deriverebbe che SGR e SICAV sarebbero comunque tenute a conservare registrazioni atte a consentire loro di dimostrare di aver adempiuto agli obblighi inerenti la prestazione del servizio di gestione collettiva, ma non necessariamente per il periodo di tempo e con le modalità dettagliate nel comma 2 e ss. del medesimo articolo 41. In linea con la direttiva 2010/43/UE, invece, le registrazioni di cui agli articoli 42, 43 e 44 del Regolamento Congiunto, il cui contenuto corrisponde a quello degli articoli 14 e 15 della direttiva 2010/43/UE, dovrebbero essere effettuate in conformità con le regole di cui all'articolo 41, comma 2 e ss.

Nella medesima prospettiva di allineamento alla direttiva 2010/43/UE, si evidenzia che il comma 5 dell'articolo 41 del Regolamento Congiunto non trova esatta corrispondenza nella normativa comunitaria e, pertanto, lo stesso potrebbe essere eliminato; le registrazioni indicate nel comma 5 sarebbero comunque comprese nel principio generale di cui all'articolo 41, comma 1.

Articolo 42

(Registrazione degli ordini disposti per conto degli OICR)

1. Per ogni ordine disposto per conto degli OICR gestiti, le SGR e le SICAV registrano, all'atto della trasmissione, le informazioni di cui all'allegato 1.
2. Le SGR e le SICAV registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini di negoziazione disposti telefonicamente per conto degli OICR gestiti e mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente.

Articolo 43

(Registrazione delle operazioni eseguite per conto degli OICR)

1. Immediatamente dopo aver eseguito l'ordine per conto di un OICR o aver ricevuto la conferma che l'ordine è stato eseguito, le SGR e le SICAV registrano le informazioni di cui all'allegato 2 inerenti alle operazioni eseguite.
2. Le SGR e le SICAV registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente le conversazioni telefoniche concernenti la conferma degli eseguiti e mantengono evidenza delle conferme ricevute elettronicamente.

Articolo 44

(Registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso di quote o azioni di OICR)

1. Le SGR e le SICAV registrano in forma elettronica, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, gli ordini di sottoscrizione e di rimborso ricevuti dagli investitori e, entro il giorno successivo a quello di esecuzione, le condizioni alle quali detti ordini sono stati eseguiti. Le registrazioni contengono almeno le informazioni di cui all'allegato 3.

PARTE 6

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45

(Disposizioni transitorie e norme abrogate)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° novembre 2007.
2. Le SGR provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 32 entro il 29 febbraio 2008.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati il Titolo III, capitolo 2 del Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 e il Titolo IV, capitolo III, del Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, ad eccezione della Sezione III, par. 1, relativa ai rapporti con la banca depositaria.

ALLEGATI

Allegato 1

Le registrazioni degli ordini devono contenere ~~almeno~~ le seguenti informazioni *:

- a) la denominazione o altro elemento atto all'individuazione dell'OICR o del comparto;
- b) il nome o altro elemento atto all'individuazione di qualsiasi soggetto pertinente che agisca per conto dell'OICR;
- ~~e) la natura della decisione di negoziazione assunta (ad esempio: acquisto, vendita, sottoscrizione titoli o esercizio/abbandono di un'opzione);~~
- ~~d)c)~~ indicazione del codice ISIN dello strumento finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto;
- ~~e)d)~~ il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo può essere espresso in termini monetari o in termini percentuali;
- ~~f) la valuta di denominazione dello strumento finanziario;~~
- ~~g)e)~~ il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati oggetto dell'operazione;
- ~~h) se il quantitativo rappresenta il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati;~~
- ~~i)f)~~ il tipo di ordine (**acquisto o vendita**);
- ~~j)g)~~ la data e l'orario dell'ordine;
- ~~k)h)~~ se l'ordine è stato trasmesso ad altro intermediario, la denominazione o altro elemento di designazione del medesimo nonché la data e l'orario di trasmissione dell'ordine;
- ~~l)i)~~ l'eventuale motivazione della revoca.

* Le informazioni di cui al presente allegato possono essere fornite utilizzando codici standard, purché venga fornita una spiegazione dei codici utilizzati.

Osservazioni

Si ritiene che il contenuto dell'Allegato 1 dovrebbe essere allineato a quello dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/43/UE. A tal fine, occorrerebbe, anzitutto, specificare che l'elenco in questione non è un elenco minimo; in secondo luogo, si segnala che nella normativa comunitaria non sono comprese le informazioni riportate nell'Allegato 1 alle lettere c), f) e h). L'integrazione relativa al "tipo di ordine" è volta a meglio chiarire il contenuto della registrazione.

Allegato 2

Le registrazioni delle operazioni eseguite devono contenere ~~almeno~~ le seguenti informazioni:

- a) la denominazione o altro elemento di designazione dell'OICR o del comparto;
- b) la data e l'orario di esecuzione dell'operazione;
- c) la natura dell'operazione (ad esempio: acquisto, vendita, sottoscrizione di titoli o esercizio di un'opzione);
- d) il codice ISIN dello strumento finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto;

- e) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo può essere espresso in termini monetari o in termini percentuali;
- ~~f) la valuta di denominazione dello strumento finanziario;~~
- ~~g) il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati oggetto dell'operazione;~~
- ~~h) se il quantitativo rappresenta il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati;~~
- g) l'identificativo della controparte dell'operazione;
- h) l'identificativo della sede di esecuzione della transazione;
- i) il prezzo totale, risultante dal prodotto del prezzo unitario e del quantitativo;
- j) la persona fisica che ha eseguito l'operazione o che è responsabile dell'esecuzione.

Osservazioni

Si ritiene che il contenuto dell'Allegato 2 dovrebbe essere allineato a quello dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/43/UE, prevedendo che le informazioni in esso contenute non costituiscono un elenco minimo, nonché eliminando dal novero delle informazioni in esso elencate quelle di cui alle lettere f) e h).

Allegato 3

Le registrazioni degli ordini di sottoscrizione e rimborso di quote o azioni di OICR devono ~~almeno~~ riguardare:

- a) il nome o altro elemento di identificazione dell'investitore, con evidenza dei soggetti alle dipendenze della SGR o della SICAV o, nel caso di ordini pervenuti per il tramite di un intermediario, la denominazione o altro elemento identificativo dell'intermediario medesimo;
- b) il nome o altro elemento atto all'individuazione di qualsiasi soggetto pertinente che agisca per conto dell'OICR;
- c) la data in cui è stato impartito l'ordine di sottoscrizione o rimborso e, nel caso di commercializzazione diretta di OICR, anche l'ora di rilascio dell'ordine;
- d) la data e l'orario di ricevimento dell'ordine da parte della SGR o della SICAV;
- e) la tipologia dell'ordine (sottoscrizione, rimborso, inerente a piani di sottoscrizione o di disinvestimento, a servizi collegati alla partecipazione all'OICR, classe o comparto, a operazioni straordinarie relative all'OICR classe o comparto);
- f) gli elementi identificativi dell'OICR, classe o comparto oggetto dell'ordine;
- g) la data di valuta dell'ordine di sottoscrizione o rimborso, ossia il giorno della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento;
- h) la data di esecuzione, da intendersi quale giorno di riferimento per la valorizzazione delle quote o azioni;
- ~~i) se trattasi di ordine sottoposto a diritto di recesso;~~
- ~~j) se trattasi di ordine ricevuto per il tramite di un promotore finanziario, gli elementi identificativi del promotore finanziario della SGR o della SICAV che ha raccolto l'ordine o un codice identificativo del promotore finanziario del collocatore che ha raccolto l'ordine;~~
- ~~k) se trattasi di ordine ricevuto tramite tecniche di comunicazione a distanza;~~
- ~~l) la data di regolamento (coincidente con il giorno successivo a quello di esecuzione), in cui la liquidità è accreditata nei conti dell'OICR (per le sottoscrizioni) o prelevata (per i disinvestimenti);~~
- m) il NAV attribuito, il numero delle quote o azioni attribuito, l'importo lordo versato e quello netto investito.

Osservazioni

Si segnala che le informazioni riportate nell'Allegato 3, lettere i), k) e l), del Regolamento Congiunto non sembrerebbero richieste dall'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2010/43/UE. Viceversa, rispetto alla normativa comunitaria, non sussiste una specifica indicazione del mezzo di pagamento utilizzato. Infine, si evidenzia che l'elenco di cui all'Allegato 3 del Regolamento Congiunto non è esaustivo, contrariamente a quello di cui alla citata norma comunitaria.